



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 1/2025 R.G. procedure concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	E. Rizzi	presidente
Dott.	R. Cameli	giudice
Dott.	F. Rocca	giudice relatore

esaminati gli atti e i documenti di causa,

nel procedimento di omologa del CONCORDATO SEMPLIFICATO ex art. 25 sexies CCII presentato da:

COMI PACKAGING S.R.L. (P.I. 03814610162), avente sede legale in Vigevano (PV), Corso Novara n. 232-234, con il patrocinio dell'avv. _____

ricorrente

con la nomina di:

- *esperto indipendente ex art. 17 CCII: dott. Elio Antonio Ghitti,*
- *ausiliario ex art. 25 sexies CCII e 68 c.p.c.: dott. Mauro Zampollo,*

con l'opposizione di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA,
con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano;

sciogliendo la riserva assunta,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

esaminati gli atti e i documenti di causa,

rilevato:

- che, in data 31.07.2025, COMI PACKAGING S.R.L. ha presentato ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCII, con richiesta di applicazione di misure protettive ex artt. 54, comma 2, e 55, comma 3, CCII per quattro mesi, confermate il 6.8.2025 e prorogate per ulteriori quattro mesi il 12.12.2025;
- che, con contestuale decreto di fissazione dell'udienza¹, è stato acquisito il parere positivo dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;²
- che è stato acquisito il parere dell'ausiliario³;

OSSERVA

¹ Decreto del 6.8.2025 e successivo decreto di differimento dell'udienza del 10.9.2025.

² Il parere dell'esperto è stato reso in data 6.11.2026.

³ Parere del 21.11.2025.



Il contraddittorio con il ceto creditorio risulta correttamente instaurato, anche considerato:

- che i creditori sono stati notiziati della pendenza del procedimento, anche mediante trasmissione degli atti elencati nell'art. 25 sexies, comma 4, CCII, (i) a mezzo pec, o, in mancanza, (ii) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di mancata restituzione del predetto avviso, (iii) a mezzo di mail ordinaria ad indirizzo già utilizzato per precedenti comunicazioni e/o comunque riferibile al creditore stesso, con messaggio del debitore di ricevuta⁴;
- che, in assenza di pec, l'effettiva ricezione della predetta comunicazione appare oltretutto corroborata (a) dalle risultanze del servizio di tracciamento offerto dall'agente postale (servizio "Dove e Quando") e/o (b) dalla conferma di ricezione degli atti trasmessi, avvenuta a mezzo mail ordinaria ovvero in altro modo verificato dall'ausiliario, e/o (b) dalla conferma di recapito della mail ordinaria.

Nel termine di legge è pervenuta l'opposizione di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia.

1. La proposta formulata da COMI PACKAGING S.R.L. si fonda su un piano di liquidazione da attuarsi in un orizzonte temporale che si stima in circa un anno dalla data dell'omologa e si articola:

- 1) nell'incasso dei crediti;
- 2) nella cessione del magazzino e dei semilavorati;
- 3) nell'incasso dei canoni di affitto di azienda e del corrispettivo per la sua cessione;
- 4) nell'incasso della finanza esterna, che sarà messa integralmente a disposizione, da parte del dott. / , dei creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza e dei creditori chirografari.

L'attivo e il passivo concordatari, per come rettificati⁵, risultano riassumibili come segue.

⁴ Prova delle notifiche depositate in data 4.12.2025 e 27.1.2026.

⁵ Situazione contabile al 31.5.2025.



TRIBUNALE DI PAVIA

Attività		31/05/2025	rettifiche	valore rettificato
Immobilizzazioni		1.987.983		
Immateriali	1.777.774		- 1.777.774	0
Materiali	184.786		- 184.786	-
Finanziarie	25.423		- 25.423	-
Rimanenze		4.087.681	- 3.637.681	450.000
Crediti verso clienti		1.511.312	- 994.650	516.663
Altri crediti		374.697		
Crediti tributari	135.763		- 135.763	-
Imposte anticipate	18.339		- 18.339	-
Crediti v/Istituti previdenziali	166.619		- 166.619	-
Crediti v/fornitori	53.977		- 53.977	-
Disponibilità liquide		117.662		
Depositi bancari e postali	117.637		- 1.446	116.191
Denaro e valori in cassa	25		-	25
Ratei e risconti attivi		65	- 65	-
Perdita di esercizio		3.644.841	- 3.644.841	-
Debiti v/fornitori		23.591	- 23.591	-
Totale attivo		11.747.832		1.082.879
Perdita di esercizio		784.325	- 784.325	-
Totale a pareggio		12.532.156		
Affitto e acquisto azienda			450.000	450.000
Finanza esterna			100.000	100.000
Totale attività				1.632.879

TOTALE ATTIVITA' EURO 1.632.879

(p. 21 del ricorso).

Passività	31/05/2025	rettifiche	valore rettificato
F.do amm. Imm. Materiali	157.871	- 157.871	-
Credito v/clienti	1.563	- 1.563	-



TRIBUNALE DI PAVIA

F.do rischi su crediti	111.231	-	111.231	-
Disponibilità liquide	332.749	-	1.446	331.303
Patrimonio netto	2.444.548	-	2.444.548	-
Fondo rischi e oneri	784.800	-	750.000	34.800
TFR	526.853	-	155.326	371.527
Debiti v/Banche	2.359.235	-	920.186	1.439.049
Debiti v/altri finanziatori	100.000			100.000
Acconti	823.298	-	823.298	-
Debiti v/fornitori	4.322.135	-	634.500	3.687.635
Fatture da ricevere	5.200			5.200
Debiti tributari	244.824	-	135.763	109.061
Debiti v/ist. Di previdenza ed assistenza	17.888	-	8.614	9.274
Altri debiti	74.082			74.082
Ratei e risconti passivi	224.880			224.880
Fondo spese ausiliario			52.000	52.000
Fondo spese liquidatore			31.200	31.200
Fondo spese esperto			52.000	52.000
Fondo spese advisor			119.600	119.600
Fondo a copertura degli interessi privilegiati			100.000	100.000
Fondo a copertura degli interessi chirografari			400.000	400.000
Fondo funzionamento della società			50.000	50.000
Fondo copertura surroga MCC			894.763	894.763
Fondo rischi restituzioni acconti			72.829	72.829
Fondo rischi generico			300.000	300.000
Totale passivo				8.459.202

TOTALE PASSIVITA' EURO 8.459.202

(pp. 30-31 del ricorso).

La società prevede di realizzare l'attivo entro un anno circa.

La proposta non prevede alcun classamento particolare, mantenendo semplicemente la classica distinzione tra creditori privilegiati e chirografari.

Secondo quanto indicato nella proposta, verranno pagati integralmente i creditori prededucibili e i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c.; i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. nella misura del 66,55%; il pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo e dei creditori chirografari avverrà nella misura del 1,44%⁶.

2. Come si è visto, nell'attivo concordatario è incluso l'incasso dei canoni dell'affitto d'azienda e il corrispettivo della sua cessione a) _____

Con contratto del 16.6.2025 la società _____ ha condotto in affitto l'attività di Comi Packaging S.r.l.

⁶ Nell'attivo a disposizione dei creditori non è stato considerato l'importo di euro 50.000,00 a titolo di finanza esterna perché l'apporto di detta somma è stato subordinato, oltre alla definitività dell'omologa del concordato semplificato anche all'aggiudicazione dell'azienda all'affittuaria. Nel caso in cui entrambe le condizioni sospensive dovessero verificarsi l'importo verrebbe versato alla procedura e messo a disposizione del ceto chirografario con conseguente aumento della percentuale di soddisfo indicata nella tabella. In tal caso la percentuale offerta al ceto chirografario passerebbe dal 1,44% al 2,16%.



TRIBUNALE DI PAVIA

Il contratto prevede una durata di 12 mesi e il pagamento di un canone di affitto pari ad € 6.000,00/mese.

Inoltre, la società J. si è impegnata a subentrare in alcune delle commesse in corso, corrispondendo a il complessivo importo di euro 300.000,00, e ad acquistare il magazzino al complessivo importo di euro 150.000,00.

Quindi l'affittuaria ha formulato una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda al prezzo già concordato di euro 450.000,00, che verrà versato in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà dell'azienda, detratti i canoni d'affitto sino a quel momento corrisposti e mediante accollo liberatorio del debito, maturato dalla concedente alla data della sottoscrizione del contratto d'affitto, per TFR dei dipendenti che l'affittuaria ha assunto con il passaggio diretto.

La proposta irrevocabile è subordinatamente condizionata all'omologa, divenuta definitiva, della procedura.

3. Le valutazioni espresse dall'ausiliario sulle stime effettuate a piano e, nello specifico, in ordine al rispetto delle cause legittime di prelazione e alla fattibilità del piano di liquidazione appaiono convincenti, dovendosi per il resto ritenere che, in base agli elementi disponibili, la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore.

In particolare, l'ausiliario, all'esito delle proprie verifiche sull'attivo e sul passivo concordatari, ha concluso, con riferimento all'attivo "*per una sostanziale attendibilità della contabilità*". Parimenti tale giudizio è stato espresso in relazione al passivo (pp. 19 e 26 parere).

In relazione alla sostenibilità degli impegni assunti dalla ricorrente l'ausiliario ha evidenziato che dalle verifiche effettuate emerge la sostanziale effettività dell'ammontare delle risorse liquide e dei crediti esigibili indicati nel piano.

Con riferimento specifico alla verifica della fattibilità degli impegni assunti da tenuto conto che l'immobile aziendale è di proprietà di terzi, ha osservato, che il proprietario (C. S.) dell'immobile facente parte dell'azienda affittata, con la dichiarazione resa in data 19.11.2025, ha precisato di non opporsi all'occupazione di "*sino a quando non verranno definite le vicende legate alle dismissioni delle aziende e dunque non prima del secondo semestre 2026*". Sicché l'ausiliario ha condivisibilmente concluso che "*verosimilmente entro il termine prevedibile per la definitiva cessione dell'azienda di Comi Packaging, non impedirà la detenzione dell'affittuaria dell'immobile in questione*" (p. 28 parere).

L'ausiliario ha invece rilevato alcune criticità con riguardo alla garanzia dell'apporto di finanza esterna da parte del dott.

Nello specifico ha osservato di poter esprimere un parere positivo "*solo in quanto sia offerto al Tribunale ed ai creditori garanzie rispetto all'apporto della finanza esterna ovvero documentazione idonea ad una valutazione positiva delle capacità economiche e/o patrimoniali ad assicurare l'impegno assunto dal Dott.*" (p. 41).

Altra possibile criticità evidenziata dall'ausiliario attiene al "grado di competitività" dell'offerta di acquisto dell'azienda "preconfezionata" che caratterizza il piano, tenuto conto che l'offerta prevede: 1) la possibilità di portare i canoni d'affitto a deconto dal prezzo offerto; 2) termini significativi per il rilascio dell'azienda all'eventuale terzo aggiudicatario.

Il problema, a giudizio dell'ausiliario, è risolvibile rimandando al criterio della "diligente discrezionalità del liquidatore" "*nel delineare il percorso più adatto al caso concreto ai fini dell'individuazione dell'acquirente futuro ed addivenire al perfezionamento della vendita*".



A parere dell'ausiliario *“il liquidatore nominando dovrà farsi carico di curare ogni utile iniziativa volta a consentire l'effettiva comparabilità di proposte da porre in competizione, pur dovendo partire da quanto oggi , ha contrattualmente già fissato nella propria offerta di acquisto dell'azienda”* (pp. 32-33).

Altra criticità osservata dall'ausiliario attiene al potenziale impatto fiscale del piano.

Sul punto l'ausiliario ha ritenuto condivisibile *“il parere svolto dal legale del ricorrente a supporto della tesi di verosimile applicabilità nel concordato semplificato delle norme già previste per gli altri istituti concorsuali (si veda l'all. 2)”* (p. 33).

Sulla durata dei tempi di esecuzione della proposta l'ausiliario non ha manifestato criticità.

Ha confermato che la proposta assicura un'utilità a tutti i creditori ancorché limitata.

Ha poi evidenziato che i creditori *“ben possono contare, malgrado il carattere propriamente liquidatorio del concordato, degli effetti positivi garantiti nel caso concreto dalla stessa continuità aziendale indiretta”*.

Con riguardo all'assenza di pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale l'ausiliario ha concluso che *“il piano definito dalla ricorrente (è) in ogni caso più favorevole per i creditori in quanto lo stesso prevede l'apporto di finanza esterna lei solo in grado di dare un pur minimo di soddisfo alla componente chirografaria del debito e quindi a ciascuno dei creditori di tale categoria...Da quanto esposto lo scenario della liquidazione giudiziale porta a prevedere il pagamento parziale dei creditori con prelazione ex art. 2751-bis, n. 5 ridotto rispetto alle stime dello scenario concordatario, nulla poi residuando per i creditori di rango inferiore”* (p. 37).

In conclusione, l'ausiliario ha ribadito la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità della proposta di concordato, purché sia superata la criticità legata alla mancata evidenza della capacità di versamento della finanza esterna, e la convenienza (*rectius* non pregiudizio) del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

4. Giova a questo punto evidenziare le ragioni di opposizione dell'unico creditore opponente AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA.

Con un primo motivo ha eccepito la violazione da parte della ricorrente della buona fede nella gestione delle trattative.

“Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate non è stata coinvolta in alcuna trattativa negoziale in sede di composizione negoziata. Al contrario...è venuta a conoscenza della procedura di concordato semplificato soltanto a seguito di interrogazioni in Camera di commercio...”

È utile precisare che in data 12 luglio 2024, e successivamente in data 8 luglio 2025, il legale rappresentante della Società ricorrente...ha richiesto il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364 d.lgs. 14/2019, dai quali è risultata l'assenza di debiti.

Tali certificazioni negative non giustificano il mancato coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate nelle trattative, dal momento che le certificazioni in questione rappresentavano solo la situazione debitoria già liquidata a tale data.

È evidente che la società fosse a conoscenza del debito erariale, dal momento che il debito scaturisce interamente dalla mancata autoliquidazione delle imposte dovute ed indicate dalla Società nelle comunicazioni trimestrali IVA e dalle dichiarazioni dei modelli dichiarativi fiscali dalla stessa presentati...

Si precisa inoltre che la Direzione Provinciale di Pavia ha certificato all'Ausiliario, portandone a conoscenza anche la stessa Società, il debito erariale con nota del 3 novembre 2025, quantificando il debito in € 202.991,46, in misura superiore rispetto a quella formulata dalla Società”.

L'opponente ha altresì eccepito che non ricorrerebbero i presupposti per la compensazione del credito IVA di € 135.763 dichiarato dalla società ricorrente in quanto credito non certo, liquido ed esigibile.



Inoltre, la società non avrebbe prodotto tutta la documentazione necessaria per quantificare l'eventuale debito erariale relativo al periodo d'imposta 2025 in merito alle ritenute operate a qualsiasi titolo.

Altro motivo di opposizione concerne la correttezza della dichiarazione dell'Esperto in punto di impraticabilità delle soluzioni alternative al concordato semplificato contemplate dall'art. 23, co. 1 e 2, lettere a) e b), CCII.

A parere dell'opponente non sarebbe genuina tale dichiarazione di impraticabilità atteso che, stando alle conclusioni dell'Esperto, l'offerta di *_____* era, al momento della definizione della relazione finale ex art. 17, co. 8, CCII, in fase di negoziazione con la Società e che neppure in prospettiva avrebbe potuto perfezionarsi entro il termine di scadenza della procedura di composizione negoziata (26.7.2025). Osserva l'opponente che *“il 16 giugno 2025, solo dieci giorni dopo il deposito della relazione finale, avvenuto il 6 giugno 2025, come precisato nel ricorso introduttivo, è stato sottoscritto il contratto da parte della _____ con il quale la Società ha affittato l'azienda di COMI Packaging per un periodo di 12 mesi a fronte del pagamento di un canone pari ad € 6.000,00 mensili...”*

In sostanza, la dichiarazione dell'Esperto, condizione di ammissibilità del concordato semplificato, è stata smentita poco tempo dopo il deposito della relazione...

Sulla base di quanto esposto è possibile affermare che il piano di concordato semplificato proposto preveda una continuità indiretta aziendale garantita da una Società presumibilmente collegata alla ricorrente: continuità che era stata ritenuta però impraticabile nella relazione dell'Esperto e che, ove fosse stata ritenuta possibile, avrebbe consentito di apprestare le soluzioni di cui all'art. 23 CCII, certamente meno penalizzanti per l'Agenzia opponente”.

Ne discenderebbe quindi l'inammissibilità del concordato semplificato.

Con memoria depositata il 9.1.2026 la ricorrente, sulla buona fede e correttezza, ha eccepito che *“durante la composizione negoziata l'Agenzia non vantava alcun credito nei confronti della ricorrente, se non quelli correnti che sono stati pagati alle scadenze”.*

Tale rilievo è in effetti confermato dalla stessa opponente nel paragrafo 6.2.

La ricorrente ha altresì precisato che al momento dell'avvio della CNC, non sussistendo un debito fiscale, non avrebbe potuto nemmeno avviare una transazione fiscale ex art. 23, co. 2 bis, CCII con l'Erario, unica forma ammessa di interlocuzione con l'Erario medesimo.

Non si ravvisano pertanto le violazioni alla buona fede e correttezza paventate dall'Agenzia.

Sempre con riferimento alle doglianze formulate dall'Agenzia delle entrate, nel corso dell'udienza per l'omologa del 14.1.2026, l'ausiliario ha chiarito, con riferimento alla criticità legata alla compensabilità del credito IVA vantato dalla società, che la stessa è effettuabile ma richiede dei tempi tecnici nell'arco del piano.

In ogni caso, in via assorbente sul punto, l'ausiliario ha rilevato che lo scostamento in termini concordatari che ne deriverebbe sarebbe pari a circa il 2% di € 40.000, somma coperta dai fondi rischi appostati.

Peraltro, in ragione delle peculiari caratteristiche liquidatorie della presente procedura⁷, eventuali doglianze dell'Agenzia rispetto alla corretta quantificazione del credito potranno essere vagliate dagli organi della procedura, non essendo comunque messo in discussione il riconoscimento di un'utilità in favore del creditore erariale.

Su tale aspetto, in sede di udienza, l'opponente non ha formulato ulteriori rilievi.

Al fine di rispondere al rilievo dell'ausiliario in merito all'assenza di garanzia dell'acquisizione della finanza esterna la ricorrente ha dedotto che il sig. *_____* è soggetto patrimonializzato (cfr. report dell'agenzia terza *creditsafe* da cui emerge un patrimonio immobiliare stimato in € 429.000, p. 6 doc. 1 della memoria dep. il 14.1.2026).

Anche tale profilo di criticità può dunque dirsi superato.

In merito alla doglianza sul difetto di prova dell'impraticabilità di soluzioni alternative della crisi al concordato semplificato, la ricorrente ha dedotto che i creditori, in sede di composizione negoziata, non hanno accettato neppure una moratoria sull'esposizione debitoria pregressa.

⁷ Non è imposta una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari.



TRIBUNALE DI PAVIA

Tanto è attestato dall'Esperto nelle conclusioni della relazione finale.

Si conviene, pertanto, con la ricorrente che è piuttosto irrealistico ipotizzare che una proposta di pagamento simile a quella oggi oggetto del presente ricorso avrebbe trovato l'accoglimento in sede di composizione negoziata.

Va osservato, infatti, che la proposta liquidatoria oggi in esame prevede il pagamento dei creditori chirografari, per incapienza o ad origine, nella misura del 1,44/2,16%.

È altamente inverosimile che i creditori che non abbiano aderito a una semplice moratoria dei pagamenti avrebbero poi accettato una falcidia così significativa del credito.

5. Resta da verificare l'ultima criticità legata alla previsione della possibilità, per l'affittuaria, di portare a deconto del prezzo offerto i canoni di affitto.

Si tratta di una previsione che attribuisce indubbiamente una posizione di vantaggio all'attuale affittuaria rispetto a eventuali competitori in sede di gara, potendo, di fatto, beneficiare di uno sconto sul prezzo d'acquisto (dal momento che i canoni remunerano il godimento dell'azienda e non l'acquisto).

Il Tribunale ritiene, in conformità al parere reso dall'ausiliario, che tale previsione contenuta nell'offerta già individuata dalla ricorrente potrà essere tenuta in considerazione dal liquidatore al momento della verifica, in chiave competitiva⁸, dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato (art. 25 septies, co. 2, CCII).

È evidente che, laddove pervenga un'offerta di acquisto che non preveda la richiesta di computi in riduzione a vario titolo del prezzo, tale circostanza dovrà essere attentamente vagliata dal liquidatore in punto di giudizio sulla natura migliorativa dell'offerta medesima.

P.Q.M.

visti gli artt. 25 sexies e 25 septies CCII,

OMOLOGA

la proposta di concordato semplificato ex art. 25 *sexies* CCII formulata da **COMI PACKAGING S.R.L.** (P.I. 03814610162), avente sede legale in Vigevano (PV), Corso Novara n. 232-234;

NOMINA giudice delegato il **dott. Erminio Rizzi**;

NOMINA liquidatore il **dott. Claudio Carretta**⁹, professionista in possesso dei requisiti di legge;

RISERVA la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato;

DETERMINA, con riserva di successiva integrazione e/o modifica, che l'esecuzione del concordato semplificato omologato avvenga secondo le seguenti modalità:

- a. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso;
- b. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario;
- c. la liquidazione del patrimonio avviene ai sensi dell'art. 25 septies CCII;
- d. il liquidatore, entro trenta giorni dalla nomina, provvede, sulla scorta delle scritture contabili eventualmente rettifiche, nonché delle altre notizie che può raccogliere, a formare l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, che deposita nel

⁸ Il liquidatore procederà ad esperire una procedura competitiva per la ricerca di soluzioni migliori rispetto all'offerta già individuata dalla ricorrente, applicando le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili. Potrà sottoporre al Tribunale la richiesta motivata di derogare ad alcune previsioni della disciplina generale sulle vendite concorsuali, compatibilmente con le esigenze di celerità che caratterizzano il concordato semplificato.

Si tenga conto di ciò anche nella lettura delle prescrizioni esecutive che seguono (lett. *f* in particolare).

⁹ Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Bergamo ed iscritto nell'Elenco Nazionale dei Gestori della Crisi d'Impresa al n. 5588 del 31.03.2023.



- fascicolo telematico, accompagnato dal parere dell'ausiliario, dandone notizia a tutti i creditori;
- e. il liquidatore prende in consegna i beni della società e le somme derivanti dalla liquidazione e le deposita sul corrente bancario intestato alla procedura;
 - f. alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti in esecuzione del concordato si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili (artt. 214 e ss. CCII);
 - g. il liquidatore procede alla pubblicità delle vendite ex art. 490, comma 1, c.p.c. nel minor tempo possibile e almeno due volte all'anno;
 - h. per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore deve munirsi del parere favorevole dell'ausiliario e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dandone informazione al giudice delegato; in caso di parere contrario dell'ausiliario, il liquidatore deve essere autorizzato dal giudice delegato al compimento dell'atto medesimo;
 - i. il liquidatore, previa redazione di progetto distributivo da sottoporre al parere del comitato dei creditori e dell'ausiliario e da comunicare al giudice delegato, distribuisce ai creditori le somme ricavate dalla liquidazione, conformemente a quanto previsto nella proposta e nel piano, nel minore tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione e in proporzione delle rispettive ragioni di credito; non è necessario il mandato di pagamento;
 - j. il liquidatore effettua i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario, previo parere favorevole dell'ausiliario. Invia all'ausiliario e deposita nel fascicolo telematico la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - k. il liquidatore informa il giudice delegato dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che possa assumere i provvedimenti previsti dall'art. 118 CCII;
 - l. il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta e al piano concordatari;
 - m. l'ausiliario, rilevato il mancato o ritardato compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, riferisce senza indugio al tribunale, che può attribuirgli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore;
 - n. il liquidatore informa prontamente l'ausiliario di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo a un'alterazione dello svolgimento della proposta e del piano concordatari;
 - o. il liquidatore comunica all'ausiliario e ai creditori le circostanze che possono costituire rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari ovvero costituire motivi di annullamento ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi degli artt. 119 e 120 CCII;
 - p. il liquidatore comunica all'ausiliario, con periodicità semestrale, le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, attraverso il deposito di una relazione sullo stato della procedura e sulla situazione patrimoniale aggiornata in base alle scritture contabili, indicando: (i) le variazioni intervenute per ciascuna voce attiva e passiva, rispetto al periodo precedente, e i tempi presumibili di realizzo e/o di liquidazione, (ii) le attività in corso e le iniziative che il liquidatore dovrà o intenda assumere per l'ulteriore attività liquidatoria, (iii) gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, (iv) la durata presumibile della procedura, nonché (v) ogni altro dato e/o elemento ritenuto utile allo scopo; l'ausiliario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico;
 - q. conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica all'ausiliario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale; l'ausiliario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico, chiedendo la fissazione dell'udienza per l'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 231 CCII, a cui partecipa anche il liquidatore;



TRIBUNALE DI PAVIA

- r. l'ausiliario sorveglia l'adempimento del concordato omologato, dovendo riferire ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; ogni sei mesi dalla data del deposito del parere di cui al decreto emesso ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 4, CCII, deposita un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e lo trasmette a tutti i creditori; al termine del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 CCII, con istanza di archiviazione della procedura;

DISPONE:

- che la cancelleria comunichi il presente decreto alla parte ricorrente, all'ausiliario e ne curi la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII;
- che il liquidatore dia comunicazione del presente decreto a tutti i creditori.

Si comunichi.

Pavia, lunedì 23 febbraio 2026

Il Presidente
Erminio Rizzi